

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

9^a COMMISSIONE

(Agricoltura)

5° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI GIOVEDÌ 21 SETTEMBRE 1972

Presidenza del Presidente COLLESELLI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione con
modificazioni:

« Istituzione dell'Istituto sperimentale per
il tabacco » (98) (D'iniziativa dei senatori
Vignola ed altri) (Procedura abbreviata di
cui all'articolo 81 del Regolamento):

| | |
|---|---------------------------------|
| PRESIDENTE | Pag. 37, 39, 40 e <i>passim</i> |
| ALESÌ, sottosegretario di Stato per l'agri- cultura e le foreste | 39, 40, 41 e <i>passim</i> |
| ARTIOLI | 38, 52 |
| BALBO | 42 |
| BUCCINI | 52 |
| CURATOLO | 42 |
| DEL PACE | 39, 43, 44 |
| DE MARZI | 40, 42 |
| GADALETA | 43 |
| MAZZOLI, relatore alla Commissione | 38, 39 40 e <i>passim</i> |
| PISTOLESE | 42, 43, 44 |
| TORTORA | 45, 46 |
| ZANON | 45 |

La seduta ha inizio alle ore 10,40.

CASSARINO, segretario, legge il
processo verbale della seduta precedente, che
è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

Seguito della discussione e approvazione,
con modificazioni, del disegno di legge:

« Istituzione dell'Istituto sperimentale per il
tabacco » (98), d'iniziativa dei senatori
Vignola ed altri

PRESIDENTE. L'ordine del gior-
no reca il seguito della discussione del di-
segno di legge: « Istituzione dell'Istituto spe-
rimentale per il tabacco », d'iniziativa dei se-
natori Vignola, Colella e Mazzoli, per il qua-
le è stata adottata la procedura abbreviata
di cui all'articolo 81 del Regolamento.

Ringrazio il relatore che, unitamente ai
componenti della Sottocommissione per i

pareri, ha definito il testo del disegno di legge, nel quale sono modificate in alcune parti le formulazioni originarie, sulla base anche delle proposte di emendamenti formulate nella seduta precedente.

In base agli accordi presi ieri, possiamo quindi procedere all'esame dei singoli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

In conformità alle norme per il riordinamento della sperimentazione agraria contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, viene istituito l'Istituto sperimentale per il tabacco con sede in Scafati.

(È approvato).

Art. 2.

L'Istituto sperimentale per il tabacco provvede agli studi e alle ricerche riguardanti: la genetica, il miglioramento e la costituzione delle varietà coltivate, il controllo della produzione e della certificazione del seme; la biochimica; le tecniche di coltivazione e di cura; la difesa fitosanitaria in campo e in magazzino; le tecniche di lavorazione, di fermentazione e di trasformazione del tabacco, nel quadro delle esigenze dell'industria manifatturiera, nonché le indagini economiche sulla produzione, lavorazione e commercio del tabacco.

L'Istituto è articolato in sei sezioni operative centrali e in sezioni operative periferiche in Lecce, Bovolone e Roma. Le funzioni, i programmi, le attrezzature ed i relativi mezzi finanziari delle singole sezioni saranno determinati nel programma di riordinamento dell'Istituto, che dovrà assicurare e definire una relativa autonomia operativa delle sezioni. In particolare la sezione operativa di Lecce dovrà disporre della sezione di biochimica e del tabacchificio sperimentale anche per la trasformazione e fermentazione dei tabacchi di seme levantino. La formulazione del programma di riordinamento e delle successive variazioni è di competenza del

Consiglio di amministrazione dell'Istituto, d'intesa con il Comitato nazionale della sperimentazione agraria.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, di concerto con il Ministro del tesoro, potranno essere istituite nuove sezioni operative periferiche, sentito il Comitato nazionale della sperimentazione agraria. Con lo stesso decreto sarà provveduto alle eventuali modifiche della dotazione organica dell'Istituto sperimentale per il tabacco, limitatamente al ruolo dei direttori di sezione operativa.

A questo articolo vengono proposti dal relatore alla Commissione i seguenti emendamenti:

1) sostituire, alla fine del secondo comma, le parole: « La formulazione del programma di riordinamento e delle successive variazioni è di competenza del Consiglio di amministrazione dell'Istituto, d'intesa con il Comitato nazionale della sperimentazione agraria », con le altre: « I particolari settori di ricerca delle singole sezioni operative sono determinati secondo le disposizioni contenute nell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318 »;

2) sostituire, nell'ultimo comma, le parole: « sentito il Comitato nazionale della sperimentazione agraria », con le altre: « sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste ».

M A Z Z O L I, relatore alla Commissione. È stato accolto l'emendamento al secondo comma presentato dal Governo nella seduta precedente. Di conseguenza, si è ritenuto di dover modificare anche l'ultimo comma.

A R T I O L I. Nella seduta precedente avevo avanzato una proposta, sulla quale non insisto, perchè mi rendo conto delle difficoltà relative alla divulgazione della ricerca sperimentale. Formulo, però, la raccomandazione perchè tra le finalità dell'Istituto venga considerata implicita la divulga-

9ª COMMISSIONE

5º RESOCONTO STEN. (21 settembre 1972)

zione, fra i produttori, dei risultati della ricerca sperimentale.

P R E S I D E N T E . Il Governo potrà tener conto di tale raccomandazione, della quale prendiamo atto.

A L E S I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Il Governo è d'accordo sulla nuova formulazione dell'articolo 2. In verità, esso aveva suggerito un'altra dizione per l'ultimo periodo del secondo comma e cioè: « I particolari settori di ricerca delle singole sezioni operative sono determinati secondo le modalità indicate nel punto 6) dell'articolo 3 della legge 27 ottobre 1966, n. 910 ». Tuttavia, poichè nell'articolo 1 vi è un riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, ci sembra che la formulazione proposta dal relatore sia ugualmente pertinente.

Il Governo avrebbe anche preferito limitare a due le sezioni operative periferiche di possibile nuova istituzione, ma è pronto a rimettersi alla volontà della Commissione.

D E L P A C E . Avevamo raccomandato al Governo di non insistere su tale questione.

M A Z Z O L I , *relatore alla Commissione.* Rinnovo l'invito al Governo perchè non insista.

P R E S I D E N T E . Il Governo ha già detto che si rimette alla volontà della Commissione.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento all'articolo 2, proposto dal relatore e tendente a sostituire l'ultimo periodo del secondo comma con il seguente: « I particolari settori di ricerca delle singole sezioni operative sono determinati secondo le disposizioni contenute nell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318 ».

(È approvato).

Metto ai voti l'altro emendamento all'articolo 2, proposto dal relatore e tendente a

sostituire, nell'ultimo comma, le parole: « sentito il Comitato nazionale della sperimentazione agraria », con le altre: « sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2 quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(È approvato).

Art. 3.

L'Istituto sperimentale per il tabacco subentra a tutti gli effetti giuridici all'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi che viene soppresso e il cui patrimonio è devoluto all'Istituto di cui alla presente legge. L'Istituto stesso avrà in uso gli immobili, le attrezzature, le aziende ed i campi sperimentali siti in Scafati di proprietà dell'Amministrazione dei monopoli di Stato alle condizioni ed al canone da stabilirsi con apposite convenzioni.

I trasferimenti in proprietà di detto patrimonio, limitatamente alle esigenze funzionali, dall'Amministrazione dei monopoli di Stato all'Istituto sperimentale per il tabacco, verranno disposti con provvedimenti da emanarsi dal Ministero delle finanze di concerto con il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

In caso di scioglimento dell'Istituto sperimentale per il tabacco, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, procedendo alle operazioni di liquidazione, conserverà alla sua originaria destinazione in favore della tabacchicoltura salentina il patrimonio immobiliare e i laboratori di ricerca annessi, provenienti dalla sezione salentina di Lecce.

(È approvato).

Art. 4.

Gli allegati I — tabelle A, B, C, D ed E — e II al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, sono sostituiti dagli allegati e dalle tabelle annesse alla presente legge.

Per i posti di cui alle allegate tabelle, lasciati liberi dal personale collocato a riposo in applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, non opera la corrispondente diminuzione nella qualifica iniziale del rispettivo ruolo.

Il numero dei posti previsto al capitolo 1112 dell'allegato n. 3 della tabella n. 13 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1972 viene aumentato da 281 a 369.

D E M A R Z I . Domando se non sia possibile stralciare l'allegato II, per evitare che si approvi un quadro organico del personale degli istituti di sperimentazione agraria, che tutti — credo — consideriamo inadeguato dal punto di vista della consistenza numerica.

A L E S I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. L'allegato II è soltanto la riproduzione di una situazione di organico già esistente! È come una fotografia.

D E M A R Z I . Ma una fotografia che diviene legge! Un conto è che tale organico lo disponga il Ministero, come suo provvedimento, un conto è che lo sanzioniamo noi in sede legislativa.

P R E S I D E N T E . L'allegato II, ripetuto, non può essere considerato che un adeguamento meccanico ad una situazione già esistente.

D E M A R Z I . È importante che sia precisato se la tabella in questione modifica la precedente soltanto per quanto riguarda l'Istituto sperimentale per il tabacco, oppure anche in riferimento agli altri Istituti sperimentali.

M A Z Z O L I , *relatore alla Commissione*. Mi sembra che non sia possibile non allegare alla legge le relative tabelle, perchè ne fanno parte integrante.

Debbo quindi precisare che sono state aggiunte soltanto le unità che si riferiscono al-

l'Istituto sperimentale per il tabacco e non sono stati, quindi, modificati — per quanto mi risulta — gli organici degli altri Istituti. Qualora non si introducesse l'allegato II, la pianta organica non troverebbe il proprio riferimento.

Occorre anche precisare (perchè sono stato rimproverato per non aver risposto, nella seduta precedente, in merito all'organico dell'Istituto sperimentale per il tabacco) che il relatore e la Sottocommissione hanno dovuto svolgere un approfondito studio per quanto concerne le norme sul passaggio del personale, che attualmente presta servizio all'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, al nuovo Istituto sperimentale per il tabacco. D'altronde, non sembrava assolutamente possibile, viste anche le competenze attribuite a detto personale, licenziare alcune unità.

Il decreto presidenziale n. 1318 prevede che, qualora vengano meno determinate funzioni di alcuni Istituti, il Ministero possa spostare il relativo personale in altri Istituti sperimentali, ovviamente secondo la preparazione specifica del personale stesso.

Mi rendo conto che occorrerà rivedere (e in questo senso rivolgo un invito al Governo) la legge fondamentale per il riordinamento della sperimentazione agraria, per attribuire a tutto il settore una funzionalità che si manifesta sempre più necessaria. In quella sede sarà possibile anche considerare la scarsa consistenza numerica degli organici degli altri Istituti di sperimentazione agraria.

D E M A R Z I . Non insisto nella mia proposta perchè sono soddisfatto dei chiarimenti forniti dal relatore.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'articolo 4.

(È approvato).

Art. 5.

In conformità all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novem-

bre 1967, n. 1318, sono organi dell'Istituto sperimentale per il tabacco:

- 1) il Consiglio di amministrazione;
- 2) il Presidente;
- 3) il Comitato scientifico;
- 4) il Collegio dei revisori dei conti.

Per la composizione del Consiglio di amministrazione dell'Istituto sperimentale per il tabacco, il primo comma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, è sostituito dai seguenti:

« Il Consiglio di amministrazione è presieduto dal Presidente ed è inoltre composto:

a) da tre rappresentanti dei tabacchicoltori, ivi compreso un rappresentante degli organismi cooperativi, scelti dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste su terne proposte dalle organizzazioni di categoria a carattere nazionale;

b) da un rappresentante dei trasformatori scelto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste in una terna proposta dalle organizzazioni di categoria a carattere nazionale;

c) da cinque esperti designati dalle Regioni che abbiano rilevanti interessi tabacchicoli;

d) da due funzionari di carriera direttiva del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, designati dal Ministro;

e) da un rappresentante del personale dell'Istituto;

f) da un esperto di chiara fama, scelto dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste fra docenti universitari di discipline interessanti l'agricoltura;

g) da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche.

Il Direttore dell'Istituto assume le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione ».

Per la composizione del Comitato scientifico dell'Istituto sperimentale per il tabacco, il primo comma dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato scientifico è composto dal Direttore dell'Istituto che lo presiede, dai di-

rettori delle sezioni operative centrali e periferiche, da due sperimentatori eletti ogni quattro anni dagli sperimentatori in servizio presso l'Istituto, da un rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche ».

A questo articolo è stato proposto dal relatore un emendamento, tendente ad aggiungere, alla fine dell'ultimo comma, le parole: « e da un esperto designato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ».

M A Z Z O L I, *relatore alla Commissione*. Nel predisporre gli emendamenti, si è ritenuto opportuno inserire nel Comitato scientifico, che appariva alquanto ristretto, anche un esperto designato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, in aggiunta al rappresentante del Consiglio nazionale delle ricerche. I rappresentanti esterni, pertanto, risultano essere soltanto due e viene così accolta in parte la proposta fatta ieri dal Governo.

A L E S I, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo è d'accordo, anzi ringrazia il relatore per avere accolto l'emendamento in questione. Rimane, però, sempre perplesso sull'attribuzione al Direttore dell'Istituto, delle sole funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione, e vorrebbe, invece, che il direttore fosse inserito tra i membri del Consiglio stesso.

Non è infatti pensabile che il direttore dell'Istituto, il quale deve dar conto dell'andamento dell'Istituto e deve sentirsi impegnato in un dialogo continuo con i componenti del Consiglio di amministrazione, possa svolgere anche le funzioni di segretario. Peraltro, bisogna anche considerare che i segretari sono in genere dei funzionari di secondo piano; quindi, sarebbe una diminuzione della figura del direttore la funzione che gli si vuole attribuire.

Il Governo propone quindi che il Direttore dell'Istituto faccia parte del Consiglio di amministrazione, e pertanto propone che sia aggiunto all'articolo un capoverso *h)* in cui si faccia riferimento al Direttore dell'Istituto, sopprimendosi la parte che gli attribuisce le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione.

D E M A R Z I . Mi sembra che l'osservazione del rappresentante del Governo non sia giustificata. Se il direttore dell'Istituto fosse membro del Consiglio di amministrazione, quale potrebbe essere il suo comportamento in presenza di delibere che lo riguardassero circa stipendi, indennità, eccetera?

P R E S I D E N T E . Ricordo al rappresentante del Governo che il problema è stato affrontato anche nel corso della seduta di ieri, ed è emerso da vari interventi un preciso orientamento.

C U R A T O L O . Si potrebbe trovare forse una soluzione intermedia, se si ritiene che vi sia una certa *diminutio capitis* del direttore nell'attribuirgli le funzioni di segretario, dicendo che il direttore partecipa al Consiglio di amministrazione, senza precisare che funge da segretario; il Consiglio sceglierà poi tra i funzionari un segretario.

P I S T O L E S E . Io credo che vi sia un errore proprio dal punto di vista giuridico. Il Consiglio di amministrazione ha poteri deliberanti, mentre il direttore generale è organo dell'esecutivo; si tratta di due mansioni assolutamente incompatibili tra di loro. Lo vediamo nelle banche, dove il direttore generale è il capo dell'esecutivo e partecipa alle sedute dei consigli di amministrazione quale segretario, perchè deve collaborare allo sviluppo di quella che può essere una deliberazione interna, però deve avere una funzione ben distinta da quella dell'organo deliberante.

M A Z Z O L I , *relatore alla Commissione*. Le osservazioni che sono state fatte mi sembrano molto pertinenti. Sembra infatti assai improprio, a dir poco, che il direttore dell'Istituto faccia parte del Consiglio di amministrazione. Ci siamo accorti che questo inconveniente esiste per gli altri istituti, dove infatti il direttore fa parte del Consiglio di amministrazione. La funzione del direttore è prevista con molta esattezza nel disegno di legge, là dove si dice che il direttore del-

l'Istituto presiede il Comitato scientifico. Questa è la sua posizione più corretta. Il collegamento con il Consiglio di amministrazione viene logicamente tenuto dal direttore dell'Istituto, ma non come componente del Consiglio stesso, perchè in questo caso si verificherebbe che un funzionario dell'Istituto fa parte di un organo che assume delibere che possono riguardarlo anche direttamente. Questo avverrebbe, e legislativamente mi pare non conveniente.

Si potrebbe discutere (come la Commissione ha fatto a lungo e la Sottocommissione ha ripetuto) se sia conveniente che il direttore dell'Istituto sia segretario del Consiglio di amministrazione, o piuttosto non sia meglio che faccia parte del Consiglio con voto consultivo. A noi è parso che non disdica alle funzioni del direttore dell'Istituto che questi assuma la posizione di segretario, potendo così far conoscere il pensiero del Comitato scientifico senza peraltro entrare a far parte dell'organo deliberante. Non abbiamo ritenuto che fosse una *diminutio capitis* per il direttore svolgere le funzioni di segretario, tanto più che non sarà certamente necessario che sia lui a stendere materialmente il verbale...

B A L B O . Si potrebbe dire: « partecipa al Consiglio di amministrazione e può assumere le funzioni di segretario ».

M A Z Z O L I , *relatore alla Commissione*. Dobbiamo dire: « assume le funzioni ». Sono piccole cose alle quali però bisogna stare attenti. Sarebbe sconveniente introdurre la figura del direttore con le funzioni — che possono o no essere assunte — di segretario. Se si entra nell'ordine di idee che il direttore non possa far parte del Consiglio di amministrazione (e a me parrebbe legislativamente scorretta una simile soluzione), allora ritengo che la posizione più corretta sia quella del direttore che assume le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione, quindi implicitamente con voto consultivo.

B A L B O . Mi pare che in nessun consiglio di amministrazione il direttore abbia

voto deliberante, ma partecipa sempre in qualità di consulente.

P I S T O L E S E . Vi è un conflitto di interesse *in re ipsa*.

P R E S I D E N T E . Se si può qui fare una analogia, sia pure elementare, vorrei ricordare che nella stessa giunta comunale il segretario comunale è segretario della giunta, ma non partecipa (almeno secondo la mia esperienza passata) a certe discussioni; addirittura, quando si tratta di delibere relative al personale, se ne va e lo sostituisce temporaneamente uno dei consiglieri.

Le argomentazioni del senatore Mazzoli, se è permesso al Presidente esprimere un giudizio, sono pertinenti. Qui è in causa una questione di principio più che di organizzazione, che si vorrebbe affrontare in un disegno di legge con un orientamento che mi sembra ineccepibile. C'è poi la questione del controllore controllato, sulla quale mi pare ci si sia fraintesi. Pregherei comunque il rappresentante del Governo di considerare le obiettive valutazioni che sono state fatte; anche se altre situazioni sono ancora anomale, potrebbero essere corrette.

A L E S I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Io concordo pienamente con le argomentazioni giuridiche portate a proposito della questione del controllore controllato; faccio però un'analogia con quanto accade in tutti i consigli di amministrazione, per lo meno nel settore dell'agricoltura, dove i direttori fanno parte degli organi deliberanti (potrei fare l'esempio dell'AIMA e dell'Azienda dei tabacchi).

Non insisto, come rappresentante del Governo, nella richiesta relativa all'aggiunta; vorrei insistere però, se mi si consente, nel pregare di non diminuire la funzione del direttore attribuendogli la mansione di segretario. Che il direttore partecipi alle sedute del Consiglio di amministrazione dovrebbe essere pacifico; ma non si dovrebbe parlare del fatto che egli assuma le funzioni di segretario, in quanto a questo si oppongono le difficoltà che ho potuto constatare e alle

quali ho già accennato. Per quanto riguarda l'esempio del segretario comunale, osservo che egli non partecipa alle discussioni, si occupa soltanto della verbalizzazione delle deliberazioni.

G A D A L E T A . Nella discussione svolta ieri mattina si era già pervenuti ad una valutazione di ordine generale, di principio e nello stesso tempo anche di carattere giuridico.

Il problema è che noi, aprendo questo discorso e lasciando comunque spazio ad eventuali funzioni del direttore generale diverse da quelle originarie, andiamo a snaturare la funzione attribuita al Consiglio di amministrazione. Il direttore generale di un istituto o di un ente fornisce di volta in volta, su richiesta del Consiglio, tutti quegli elementi che al Consiglio stesso servono per poter deliberare e portare avanti la propria attività; solo questo è nel suo compito. Noi dobbiamo legiferare, e sono preoccupato che si introducano norme non del tutto chiare in materia di ripartizioni di compiti e responsabilità. Il consiglio di amministrazione di una banca o di un altro ente può essere configurato in altra maniera; noi — ripeto — stiamo legiferando su un organismo di diritto pubblico. Non si tratta soltanto della questione della verbalizzazione: noi dobbiamo precisare quale funzione deve avere il direttore. Lo si vuole come componente del consiglio di amministrazione? Lo si dica chiaramente!

P R E S I D E N T E . La questione della sua partecipazione al consiglio di amministrazione mi pare superata.

D E L P A C E . Ringrazio l'onorevole sottosegretario per essere d'accordo sulla prima questione. Rimane il problema se affidare o no al direttore dell'Istituto l'incarico di segretario del Consiglio di amministrazione.

Io ho insistito molto perchè il direttore avesse la funzione di segretario. Questo non significa che egli debba materialmente procedere alla verbalizzazione; potrà egli stesso

predisporre tutto ciò che è necessario per la verbalizzazione. Che il direttore sia il responsabile della verbalizzazione vuol dire anche che egli diventa l'esecutore immediato delle decisioni del Consiglio di amministrazione, e in tale veste noi lo dobbiamo vedere, come attento depositario, cioè, delle decisioni del Consiglio.

Del resto noi sappiamo che in molti enti (potrei ricordare quelli riguardanti l'irrigazione, quelli del settore bonifiche eccetera) i direttori non sono altro che segretari dei Consigli di amministrazione. Si tratta di enti nei quali si applicano per analogia le disposizioni della legge comunale e provinciale, secondo cui il segretario ha diritto di intervenire in tutte le decisioni del consiglio di amministrazione quando esse non siano rispondenti alla legge, e può verbalizzare le proprie prese di posizione proprio in funzione di segretario. In questa ipotesi il direttore assumerebbe anche la veste di custode giuridico delle decisioni del consiglio di amministrazione.

Ecco perchè mi sono opposto a che il direttore fosse membro del consiglio con voto consultivo; ed insisto ora perchè sia affidata al direttore la funzione di segretario del consiglio, e cioè sia conservata la formulazione originaria dell'articolo, respingendosi ogni proposta di emendamento.

P I S T O L E S E . Anche in altri Istituti viene attribuita questa funzione al direttore dell'Istituto, infatti vediamo adottata la seguente espressione: « Il direttore dell'Istituto riferisce al Consiglio di amministrazione (cioè non fa parte del Consiglio, ma è tenuto a riferire) e funge da segretario ».

D E L P A C E . Ma questo significa che vogliamo fargli fare anche l'amanuense! Non è questa la nostra intenzione: noi vogliamo che il direttore sia l'attuatore responsabile delle decisioni del Consiglio di amministrazione.

M A Z Z O L I , *relatore alla Commissione.* La formulazione di questo comma è stata

studiata attentamente, ed anche dalle osservazioni che sono state fatte questa mattina appare confermato che è compito del segretario del Consiglio d'amministrazione fornire chiarimenti tecnici e quindi svolgere nei confronti del Consiglio stesso una funzione consultiva. Il Consiglio d'amministrazione — ripeto — ha bisogno di sentire dal direttore dell'Istituto, che si configura proprio nella veste di segretario, quei chiarimenti di natura tecnica ed amministrativa che sono ritenuti utili. È pacifico che il segretario può avvalersi dei suoi uffici e dipendenti per quanto riguarda la stesura materiale dei verbali. Il direttore dell'Istituto, quindi, assolve le funzioni di segretario del Consiglio di amministrazione.

Con questi chiarimenti mi pare che non viene sminuita la funzione del direttore dell'Istituto, ma gli si dà la collocazione più propria e si definiscono le sue funzioni.

Prego pertanto il rappresentante del Governo di ritirare l'emendamento da lui proposto.

A L E S I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste.* Chiedo che queste precisazioni rimangano a verbale, e ritiro la mia proposta di emendamento relativo alle attribuzioni del direttore dell'Istituto.

P R E S I D E N T E . La preoccupazione esposta dal rappresentante del Governo ha avuto, a mio avviso, una risposta pertinente dal relatore. Ritengo, pertanto, che il problema possa considerarsi superato nella maniera migliore.

Pongo quindi ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal relatore all'ultimo comma di questo articolo, di cui do nuovamente lettura: aggiungere alla fine dell'ultimo comma le parole « e da un esperto designato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 5 quale risulta con l'emendamento testè approvato.

(E approvato).

Art. 6.

Per le proprie esigenze funzionali, l'Istituto sperimentale per il tabacco si avvale, oltre che dei mezzi finanziari previsti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, dei fondi FEOGA.

La spesa derivante dall'inquadramento del personale di cui alla presente legge fa carico alle disponibilità esistenti nei capitoli 1111 e 1112 dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno finanziario 1972.

A questo articolo è stato presentato dal relatore un emendamento per sostituire il primo comma con il seguente: « Per le proprie esigenze funzionali, l'Istituto sperimentale per il tabacco si avvale dei mezzi finanziari previsti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318. Può avvalersi altresì, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, degli eventuali fondi comunitari ».

A mio avviso, la dizione: « eventuali fondi comunitari » è troppo generica e pertanto dovremmo sopprimere l'espressione: « eventuali ».

M A Z Z O L I, *relatore alla Commissione*. Abbiamo inserito in un secondo momento questa espressione, poichè non sappiamo fino a che punto tali fondi siano disponibili.

Z A N O N. Posso illustrare il motivo che mi ha indotto a proporre questa formulazione. La dizione: « dei fondi comunitari » mi sembrava troppo precisa, infatti non sappiamo se questi fondi saranno disponibili ed in quale forma. Con la formulazione proposta si possono intendere sia i fondi del FEOGA che quegli altri fondi che la CEE potrà domani mettere a disposizione, per esigenze e settori analoghi.

P R E S I D E N T E. Ho un'unica preoccupazione ai fini della chiarezza di interpretazione della legge. Mi sembra che ci propo-

niamo di fare riferimento ai fondi comunque provenienti da organismi comunitari.

T O R T O R A. L'espressione: « eventuali » è superflua. È sufficiente la forma dubitativa che abbiamo all'inizio del periodo: « Può avvalersi altresì... ».

M A Z Z O L I, *relatore alla Commissione*. Sono d'accordo con tale osservazione, ed aderisco alla proposta di sopprimere dal mio emendamento l'aggettivo « eventuali ».

P R E S I D E N T E. Prendiamo atto di tale modifica all'emendamento.

A L E S I, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ringrazio il relatore per avere proposto una nuova formulazione del primo comma dell'articolo 6, che nella dizione adottata nel disegno di legge al nostro esame non poteva essere accettato dal Governo proprio per le incertezze cui poteva dare luogo. La nuova dizione è migliorativa, soltanto non posso fare a meno di domandarmi: visto che i fondi comunitari sono utilizzabili solo per interventi sul mercato e per l'ammodernamento ed il miglioramento delle strutture, è ben chiaro che l'Istituto ha questi compiti di intervento sul mercato, di miglioramento e di ammodernamento delle strutture?

M A Z Z O L I, *relatore alla Commissione*. Il Comitato ha pensato che si dovesse mettere l'inciso: « per il raggiungimento dei propri fini istituzionali » (che sono proprio quelli sperimentali, di miglioramento delle attrezzature e dei mezzi tecnici) proprio per superare questo motivo. Quindi, se i fondi FEOGA debbono essere utilizzati per impianti, attrezzature, eccetera, possono essere impiegati anche dagli istituti di sperimentazione. Comunque non precludiamoci questa possibilità!

A L E S I, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi consenta di dire, però, che sono i campi sperimentali che possono fruire di contributi: non sarà quindi l'Istituto, ma l'azienda a richiederli!

M A Z Z O L I, *relatore alla Commissione*.
Ma tutte le attrezzature sono di proprietà dell'Istituto!

T O R T O R A. Possiamo tranquillizzarci su questo. Negli altri paesi sappiamo, infatti, dall'esperienza e dagli studi effettuati, che per « politica di mercato » si intende anche far riferimento (ecco perchè chiediamo il massimo coordinamento tra produttore agricolo e ricerca scientifica) alla ricerca e allo studio di quei prodotti che sono più aderenti alle esigenze di mercato. Questa attività dell'Istituto pertanto, rientra esattamente nella « politica di mercato ». Uno strumento che deve eseguire questi compiti, quindi, può avvalersi dei fondi che l'autorità comunitaria mette a disposizione. Questo è anche l'orientamento seguito in altri paesi che adottano ed attuano, in modo più aggiornato e moderno, una politica di ricerca o di sperimentazione.

P R E S I D E N T E. D'altra parte, al primo comma dell'articolo 2 del disegno di legge, già approvato, si legge: « ...nonchè le indagini economiche sulla produzione, lavorazione e commercio del tabacco ». Il richiamo, pertanto, è pertinente e dovrebbe tranquillizzare il rappresentante del Governo.

Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'emendamento sostitutivo del primo comma, di cui do nuovamente lettura: « Per le proprie esigenze funzionali, l'Istituto sperimentale per il tabacco si avvale dei mezzi finanziari previsti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318. Può avvalersi altresì, per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, dei fondi comunitari ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 6 quale risulta con l'emendamento approvato.

(È approvato).

M A Z Z O L I, *relatore alla Commissione*.
Prima di passare all'esame dell'articolo 7, propongo un'inversione di ordine fra gli articoli 7 ed 8, per ragioni di carattere logico.

P R E S I D E N T E. Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito. Dò lettura del testo dell'articolo 8, che diventa articolo 7.

Art. 7.

Il personale di ruolo dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi, in attività di servizio al 31 dicembre 1970, inquadrato e disciplinato dai regolamenti per il personale impiegatizio ed operaio approvati con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro del tesoro 16 gennaio 1964, è inquadrato direttamente nei ruoli del personale degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria come segue:

il direttore nel ruolo dei direttori;

i capi servizio, i direttori di sperimentazione e i vice direttori di sperimentazione nel ruolo dei direttori di sezione;

i consiglieri tecnici nel ruolo degli sperimentatori;

i consiglieri di amministrazione nel ruolo amministrativo della carriera direttiva;

gli appartenenti al ruolo tecnico della carriera di concetto nel ruolo degli esperti;

gli appartenenti al ruolo amministrativo della carriera di concetto nel ruolo dei segretari contabili;

gli appartenenti al ruolo del personale d'ordine e di dattilografia nel ruolo del personale esecutivo;

gli appartenenti al ruolo del personale d'anticamera nel ruolo degli uscieri;

gli appartenenti al ruolo degli autisti nel ruolo degli autisti.

Gli impiegati attualmente appartenenti al ruolo del personale di anticamera e degli autisti, che abbiano prestato per almeno tre anni mansioni come personale d'ordine e di dattilografia, saranno collocati, previo concorso riservato e purchè in possesso dei requisiti necessari, nel ruolo del personale esecutivo con la qualifica di coadiutore.

Gli operai di ruolo dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi vengono inquadrati nel ruolo degli operai permanenti del

Ministero dell'agricoltura e delle foreste, conservando la qualifica rivestita nel ruolo di provenienza.

Gli operai agricoli in servizio presso le sezioni di Scafati, Lecce e Bovolone dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi vengono inquadrati, con la qualifica di operaio comune — qualifica di mestiere: bracciante agricolo — nei ruoli degli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e destinati a prestare servizio presso le sezioni operative dell'Istituto sperimentale per il tabacco. In particolare valgono le seguenti norme: vengono inquadrati 45 operai di Scafati in servizio successivamente al 24 ottobre 1969, gli operai di Bovolone per un massimo di 10 unità e gli operai di Lecce per un massimo di 15 unità, che abbiano prestato almeno novanta giornate lavorative nel biennio 1969-70 e che siano stati addetti a specifiche mansioni inerenti la sperimentazione.

Ai fini dell'inquadramento nel ruolo di cui al precedente comma, sono preferiti coloro che abbiano prestato servizio per un maggior numero di giornate lavorative e, a parità di queste ultime, si osservano le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3 del 10 gennaio 1957.

Le dotazioni organiche dei capi operai, degli operai qualificati e degli operai comuni del ruolo degli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste sono complessivamente aumentate di 88 unità.

Gli operai di ruolo, con la qualifica di capo operaio ed in possesso di idoneo titolo di studio, potranno essere inquadrati previo concorso riservato, nel ruolo degli esperti, purchè abbiano svolto ininterrottamente e con profitto mansioni di esperto per almeno 5 anni.

Gli operai di ruolo, con qualifica di capo operaio, che abbiano prestato, per almeno 3 anni, mansioni di dattilografia e di disegnatore, potranno essere inquadrati, previo concorso riservato e purchè in possesso dei requisiti necessari, nel ruolo del personale esecutivo con la qualifica di coadiutore.

Gli operai agricoli, inquadrati ai sensi dei precedenti commi, possono conseguire, me-

diate concorso interno, il passaggio nel ruolo dei preparatori, nel limite del 50 per cento della dotazione organica prevista per i preparatori dell'Istituto sperimentale per il tabacco.

Al concorso riservato per la nomina ad esperto, di cui al precedente settimo comma, possono essere ammessi anche gli operai agricoli, inquadrati nel ruolo degli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, che abbiano svolto con profitto mansioni di esperto per almeno 8 anni e siano provvisti di idoneo titolo di studio.

A questo articolo è stato presentato dal relatore il seguente emendamento: sostituire, nel primo comma, le parole: « i consiglieri di amministrazione nel ruolo amministrativo della carriera direttiva » con le altre: « gli impiegati del ruolo del personale amministrativo delle carriere direttive nel ruolo amministrativo della carriera direttiva ».

M A Z Z O L I, *relatore alla Commissione.*
È un emendamento di carattere puramente formale: è la formulazione precisa data dal Ministero dell'agricoltura per il tipo di funzione a cui si fa riferimento.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal relatore.
(È approvato).

A questo articolo è stato altresì presentato dal relatore un emendamento tendente a sostituire, nell'ultima parte del sesto capoverso, le parole « 88 unità » con le altre « 100 unità ».

M A Z Z O L I, *relatore alla Commissione.*
Preciso che la proposta non riguarda il personale del solo istituto sperimentale per il tabacco, ma il personale nel ruolo del Ministero dell'agricoltura per tutti gli Istituti di sperimentazione agraria.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal relatore.
(È approvato).

9^a COMMISSIONE

5° RESOCONTO STEN. (21 settembre 1972)

A questo articolo è stato infine presentato dal relatore un emendamento tendente ad introdurre, nel settimo ed ottavo comma, dopo le parole: « potranno essere inquadrati », le altre « nei limiti delle disponibilità di organico ».

A L E S I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Dichiaro di essere favorevole all'emendamento.

P R E S I D E N T E . Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo presentato dal relatore.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 7 (già articolo 8) quale risulta con gli emendamenti testè approvati.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo 8, ricordando che esso originariamente portava il numero 7; su di esso non sono stati proposti emendamenti.

Art. 8.

Il servizio prestato presso l'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi dal personale inquadrato ai sensi del precedente articolo 7, può essere riscattato in tutto o in parte ai fini del trattamento di quiescenza statale, previa domanda da inoltrare entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, fino al raggiungimento del massimo del servizio utile a pensione. Tale riscatto è effettuato in base alle disposizioni vigenti per il personale non di ruolo dello Stato di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262.

Il predetto personale ha facoltà di optare entro il termine di cui al comma precedente, in luogo del trattamento di quiescenza statale, per la continuazione dell'iscrizione alla assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale ed a fondi integrativi di essa.

Le disposizioni di cui ai precedenti commi sono estese anche al personale inquadrato nei

ruoli degli Istituti di sperimentazione agraria ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

È fatto divieto all'Istituto sperimentale per il tabacco di assumere a qualunque titolo e sotto qualsiasi forma personale non di ruolo per l'assolvimento delle funzioni proprie dei posti dei ruoli organici di cui alle tabelle annesse alla presente legge.

Lo metto ai voti.

(*È approvato*).

Art. 9.

Al personale di ruolo dell'Istituto scientifico sperimentale per i tabacchi vengono riconosciute integralmente l'anzianità di servizio e la posizione economica acquisita e viene mantenuto il premio di rendimento ed incentivazione di cui alla legge 3 luglio 1970, n. 483 e successive modifiche.

Le disposizioni di cui al precedente comma sono estese anche al personale inquadrato nei ruoli degli Istituti di sperimentazione agraria ai sensi degli articoli 72 e 75 del decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318.

A L E S I , *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Avevo sottoposto al relatore un emendamento che mi sembrava migliorativo rispetto alla dizione dell'articolo 9 e che poi doveva essere ripreso all'articolo 11 dove si parla di una anzianità di servizio.

Il problema può essere superato se si chiarisce in che senso va intesa la lettera del primo comma. A mio avviso deve intendersi nel senso che l'anzianità di servizio, riconosciuta al personale dell'Istituto, viene riferita all'anzianità conseguita nell'intera carriera di rettiva, e non già al solo grado di appartenenza al momento dell'inquadramento.

Ripeto, nel testo predisposto dal Governo questo concetto era meglio precisato, comunque se rimane a verbale che lo spirito della norma è questo che ho esposto, e cioè — ripeto — che l'anzianità di servizio riconosciuta al personale dell'Istituto va riferi-

9^a COMMISSIONE

5° RESOCONTO STEN. (21 settembre 1972)

ta a tutto il periodo della carriera direttiva e non si limita all'anzianità di servizio riferita alla qualifica che il personale ha al momento dell'inquadramento, concordo sull'approvazione dell'articolo 9 così come è formulato, senza proporre alcun emendamento.

M A Z Z O L I, *relatore alla Commissione*. Abbiamo ritenuto che proprio a questo spirito rispondesse meglio la dizione formulata.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'articolo 9, di cui ho già dato lettura.

(È approvato).

Art. 10.

Fino a quando non saranno costituiti gli organi ordinari dell'Istituto sperimentale per il tabacco di cui all'articolo 1 della presente legge, l'amministrazione di questo sarà tenuta da un Commissario nominato dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste, al quale sono conferiti i poteri del Consiglio di amministrazione e del Presidente.

La gestione commissariale non potrà durare più di un anno.

Alla formulazione dei programmi di attività dell'Istituto sperimentale per il tabacco per l'anno 1972 provvede il commissario di cui al presente articolo, sentito il Direttore dell'Istituto e i direttori delle sezioni operative centrali e periferiche.

(È approvato).

Art. 11.

Nei confronti del personale in servizio, anche in qualità di borsista, presso l'Istituto sperimentale per il tabacco e in altri Istituti di ricerca e sperimentazione agraria, sono applicabili le disposizioni di cui all'articolo 25 della legge 28 ottobre 1970, n. 775.

Per particolari esigenze può essere assegnato a prestare servizio presso gli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria il personale dei ruoli delle carriere direttive, di concetto, esecutiva, ausiliaria e del ruolo de-

gli operai permanenti del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

(È approvato).

Art. 12.

Il personale degli Istituti di sperimentazione agraria può essere destinato a prestare servizio anche presso le aziende agricole degli Istituti medesimi e delle rispettive sezioni operative periferiche poste in località diverse dalle sedi degli Istituti e delle sezioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e dalla presente legge.

A questo articolo è stato proposto dal relatore un emendamento tendente a sostituire le parole: « destinato a prestare servizio » con le altre: « assegnato o trasferito, per motivate esigenze di servizio ».

M A Z Z O L I, *relatore alla Commissione*. Ritengo che questa precisazione sia necessaria, per consentire la mobilità del personale dell'Istituto in relazione alle esigenze funzionali delle varie sezioni operative e per evitare che esso rimanga inutilizzato.

A L E S I, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Concordo con la proposta del relatore.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal relatore.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 12 quale risulta con la modifica teste approvata.

(È approvato).

Art. 13.

Per tutto quanto non sia diversamente disposto nella presente legge, si osservano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 novembre 1967, n. 1318, e successive modificazioni.

(È approvato).

Passiamo ora all'esame dell'allegato I, di cui do lettura:

| ALLEGATO I | | |
|--|--|------------------|
| CARRIERE DIRETTIVE SCIENTIFICHE | | |
| Ruoli del personale degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria | | |
| <i>Ruolo dei Direttori</i> | | |
| N. Param. | QUALIFICA | Numero dei posti |
| 825 | Direttore Ordinario | 23 |
| 772 | | |
| 609 | | |
| 535 | | |
| 443 | Direttore Straordinario . | |
| <i>Ruolo dei Direttori di Sezione</i> | | |
| N. Param. | QUALIFICA | Numero dei posti |
| 614 | Direttore di Sezione Ordinario..... | 144 |
| 564 | | |
| 465 | | |
| 443 | | |
| 387 | Direttore di Sezione Straordinario | |
| <i>Ruolo degli Sperimentatori</i> | | |
| N. Param. | QUALIFICA | Numero dei posti |
| 443 | Sperimentatore | 382 |
| 387 | | |
| 317 | | |
| 243 | | |
| TABELLA B | | |
| CARRIERA DIRETTIVA | | |
| Ruolo amministrativo degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria | | |
| N. Param. | QUALIFICA | Numero dei posti |
| 530 | Ispettore Generale | 6 |
| 426 | Direttore di Divisione . | 7 |
| 387 | | |
| 307 | Direttore di Sezione ... | 14 |
| 257 | Consigliere | |
| 190 | | |
| | | 27 |
| TABELLA C | | |
| CARRIERA DEL PERSONALE DI CONCETTO | | |
| Ruolo degli esperti degli Istituti di ricerca e di sperimentazione agraria | | |
| N. Param. | QUALIFICA | Numero dei posti |
| 370 | Esperto Capo..... | 18 |
| 302 | Esperto principale..... | 79 |
| 260 | | |
| 227 | Esperto | 78 |
| 188 | | |
| 160 | | |
| | | 175 |

(È approvato).

| Segue: TABELLA C | | |
|---|---------------------------|------------------|
| Ruolo dei segretari contabili degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria | | |
| N. Param. | QUALIFICA | Numero dei posti |
| 370 | Segretario Capo | 4 |
| 297 | Segretario principale ... | 14 |
| 255 | | |
| 218 | Segretario | 14 |
| 178 | | |
| 160 | | |
| | | 32 |
| TABELLA D | | |
| Ruolo del personale esecutivo degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria | | |
| N. Param. | QUALIFICA | Numero dei posti |
| 245 | Coadiutore superiore ... | 15 |
| 213 | Coadiutore principale ... | 65 |
| 183 | | |
| 163 | Coadiutore | 64 |
| 133 | | |
| 120 | | |
| | | 144 |
| TABELLA E | | |
| Ruolo dei preparatori degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria | | |
| N. Param. | QUALIFICA | Numero dei posti |
| 143 | Preparatore capo | 174 |
| 133 | Preparatore | |
| | | 174 |
| Ruolo degli uscieri degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria | | |
| N. Param. | QUALIFICA | Numero dei posti |
| 165 | Commesso capo | 28 |
| 143 | | |
| 133 | | |
| 115 | Commesso | 64 |
| 100 | | |
| | | 92 |
| Ruolo degli autisti degli Istituti di ricerca e sperimentazione agraria | | |
| N. Param. | QUALIFICA | Numero dei posti |
| 133 | Autista | 44 |
| | | 44 |

9ª COMMISSIONE

5º RESOCONTO STEN. (21 settembre 1972)

ALLEGATO II
PIANTA ORGANICA DEL PERSONALE DEGLI ISTITUTI DI RICERCA E DI SPERIMENTAZIONE AGRARIA

Do ora lettura dell'allegato II:

| ISTITUTI DI RICERCA E DI SPERIMENTAZIONE AGRARIA | Diret- tori | Direttori di Sezione operativa | Speri- menta- tori | Segretari ammini- strativi | Esperti | Segretari conta- bili | Personale esecu- tivo | Prepara- tori | Uscieri | Autisti | Totale organico istituti |
|--|----------------|--------------------------------------|--------------------------|----------------------------------|---------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|---------|---------|--------------------------------|
| Ist. sper. studio e difesa suolo . . . | 1 | 6 | 16 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 49 |
| Ist. sper. nutrizione piante . . . | 1 | 6 | 16 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 48 |
| Ist. sper. patologia vegetale . . . | 1 | 6 | 16 | 1 | 7 | 1 | 6 | 7 | 2 | 1 | 48 |
| Ist. sper. zoologia agraria | 1 | 7 | 19 | 2 | 8 | 1 | 7 | 8 | 4 | 2 | 59 |
| Ist. sper. agronomico | 1 | 6 | 16 | 1 | 7 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 49 |
| Ist. sper. meccanicizz. agricola . . | 1 | 5 | 13 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3 | 1 | 40 |
| Ist. sper. per la zootecnia | 1 | 13 | 35 | 2 | 13 | 3 | 13 | 13 | 7 | 4 | 104 |
| Ist. sper. cerealicoltura | 1 | 11 | 30 | 2 | 12 | 2 | 11 | 11 | 7 | 4 | 91 |
| Ist. sper. colture foraggere . . . | 1 | 7 | 19 | 1 | 7 | 1 | 6 | 7 | 4 | 3 | 56 |
| Ist. sper. orticoltura | 1 | 6 | 16 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 49 |
| Ist. sper. colture industriali . . . | 1 | 7 | 18 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 2 | 55 |
| Ist. sper. floricoltura | 1 | 6 | 16 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 3 | 2 | 48 |
| Ist. sper. viticoltura | 1 | 7 | 18 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 2 | 55 |
| Ist. sper. olivicoltura | 1 | 5 | 12 | 1 | 5 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | 39 |
| Ist. sper. frutticoltura | 1 | 7 | 19 | 1 | 7 | 1 | 7 | 7 | 4 | 2 | 56 |
| Ist. sper. agrumicoltura | 1 | 4 | 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 1 | 33 |
| Ist. sper. selvicoltura | 1 | 6 | 15 | 1 | 6 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 46 |
| Ist. sper. ass. for. e alpicoltura . . | 1 | 3 | 8 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 27 |
| Ist. sper. valor. tec. prod. agric. . . | 1 | 4 | 11 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 35 |
| Ist. sper. enologia | 1 | 6 | 16 | 1 | 6 | 1 | 6 | 6 | 4 | 2 | 49 |
| Ist. sper. elaiotecnica | 1 | 3 | 8 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 27 |
| Ist. sper. lattiero caseario | 1 | 4 | 10 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 1 | 34 |
| Ist. sper. per il tabacco | 1 | 9 | 25 | 2 | 35 | 7 | 14 | 35 | 8 | 4 | 140 |
| | 23 | 144 | 382 | 27 | 175 | 32 | 144 | 174 | 92 | 44 | 1.237 |

Lo metto ai voti.
(E approvato).

9ª COMMISSIONE

5° RESOCONTO STEN. (21 settembre 1972)

M A Z Z O L I, *relatore alla Commissione*. Se la Commissione lo consente, mi riservo la possibilità di riscontrare in sede di coordinamento formale alcuni riferimenti all'anno 1972 che possono apparire ormai superati, in alcuni articoli.

P R E S I D E N T E. Se nessuno domanda di parlare, si intende approvata la riserva di coordinamento formale di alcune norme del disegno di legge.

(Così rimane stabilito).

A R T I O L I. Consideriamo il disegno di legge al nostro esame certamente un passo in avanti nella ristrutturazione della sperimentazione agraria, pur rilevando che esso avrebbe potuto contenere ulteriori innovazioni.

Dichiaro che il Gruppo comunista si asterrà dalla votazione, dando tuttavia a tale astensione un valore sostanzialmente positivo.

B U C C I N I. Dichiaro che il Gruppo socialista voterà a favore del disegno di legge. Ricordo che, sia nella precedente seduta che in quella odierna, sono stati formulati voti da più parti perchè si giunga, il più rapidamente possibile, ad un riordinamento della legislazione per quanto riguarda la sperimentazione agraria.

Mi permetto, pertanto, di presentare il seguente ordine del giorno, sottoscritto anche dai senatori Mazzoli, Balbo, Del Pace e Tortora:

« La Commissione agricoltura, nell'approvare il disegno di legge n. 98 sull'istituzione dell'Istituto sperimentale per il tabacco, fa voti perchè il Parlamento possa, al più presto, discutere un disegno di legge relativo al generale riordino della legislazione sulla sperimentazione agraria, nel quadro della riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura e dei rapporti con le Regioni ».

M A Z Z O L I, *relatore alla Commissione*. Ieri mattina, in sede di discussione generale, feci presente l'opportunità che la legge fondamentale sulla sperimentazione agraria non venisse aggiornata attraverso un provvedimento particolare o settoriale, ma ricevesse piuttosto un suo ordinamento di carattere

generale. I tempi sono ormai maturi perchè il decreto n. 1318 del Presidente della Repubblica che venne emanato nel 1967 proprio in attuazione della legge delega, possa essere rimpiazzato da un più preciso ordinamento di tutta la materia.

In questo senso, il Gruppo democristiano aderisce all'invito al Governo perchè predisponga al più presto possibile la nuova legge.

A L E S I, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo accetta l'ordine del giorno.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti l'ordine del giorno presentato dai senatori Buccini ed altri e accolto dal Governo.

(È approvato).

M A Z Z O L I, *relatore alla Commissione*. Ieri mattina avevo avanzato la proposta di inserire nel disegno di legge un articolo inteso ad estendere agli Istituti di sperimentazione agraria le agevolazioni tributarie di cui all'articolo 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073. Vorrei oggi trasformare la proposta in una raccomandazione al Governo perchè, nei limiti consentiti dalle disposizioni che regolano la materia, voglia tener presente, nella opportuna sede, questo particolare problema.

A L E S I, *sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Posso accogliere la raccomandazione soltanto nel senso che il Ministero dell'agricoltura e delle foreste si farà parte diligente per trasmetterla al Ministero delle finanze, perchè non abbiamo competenza per poter assumere degli impegni in questa materia.

M A Z Z O L I, *relatore alla Commissione*. La ringrazio.

P R E S I D E N T E. Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,45